

**COMUNE di CESIOMAGGIORE**

**(PROVINCIA DI BELLUNO)**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE**

**IUC**

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.9 DEL 08/05/2014)

**COMUNE di CESIOMAGGIORE**

**(PROVINCIA DI BELLUNO)**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE**

**IMU**

## **I N D I C E**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizione di fabbricato
- Art. 3 - Definizione di area fabbricabile
- Art. 4 - Soggetti Passivi
- Art. 5 - Soggetto Attivo
- Art. 6 - Disposizioni per la determinazione della base imponibile
- Art. 7 - Determinazioni delle aliquote

### **TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

- Art. 8 - Abitazione principale
- Art. 9 - Detrazione per l'abitazione principale
- Art. 10 - Esenzioni e riduzioni

### **TITOLO III ACCERTAMENTO, CONTROLLI**

- Art. 11 - Versamenti
- Art. 12 - Accertamento
- Art. 13 - Rimborsi
- Art. 14 - Sanzioni ed Interessi
- Art. 15 - Dichiarazione

### **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 16 - Entrata in vigore

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto del regolamento**

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplina la componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), prevista dall'art. 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche e integrazioni, relativa all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nel Comune di Cesiomaggiore, istituita dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione IMU.

### **Art. 2 Definizione di fabbricato**

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

Costituiscono pertinenza, sulla base dei principi stabiliti dall'art. 817 del Codice civile, gli immobili che sono destinati in modo durevole e continuativo a servizio del fabbricato, anche se distintamente iscritti in catasto (es: orti, giardini, accessi al fabbricato, ecc.).

Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori indicata nel modello docfa ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

### **Art. 3 Definizione di area fabbricabile**

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Lo stesso vale anche per l'avvenuta inedificabilità del suolo.

Rientrano, pertanto, nel concetto aree fabbricabili:

a) le aree nelle quali sono in atto interventi di demolizione, recupero e ristrutturazione di fabbricati, comprendendo non solo l'area di risulta ma anche quella pertinenziale che consente di determinare la volumetria massima



edificabile;

b) le aree che, pur non risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, come ad esempio le aree in zona agricola, sono di fatto utilizzate a scopo edificatorio (limitatamente al periodo compreso fra la data di inizio e quella di ultimazione dei lavori);

c) le aree nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione, recupero di fabbricati abusivi che, ai sensi della normativa vigente, sono sanabili mediante condono edilizio;

d) le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate alla realizzazione di edilizia pubblica ed edilizia residenziale.

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili:

a) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;

b) le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate a verde pubblico, viabilità e, comunque, ad interventi diversi da quelli di edilizia pubblica.

Il Comune, ai sensi dell'art. 31, comma 20 della Legge 289/2002, è tenuto a comunicare al contribuente il divenire dell'edificabilità del suolo posseduto mediante comunicazione a mezzo del servizio postale.

#### **Art. 4 Soggetti Passivi**

Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

In caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo è l'assegnatario della casa coniugale.

Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata.

Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

#### **Art. 5 Soggetto Attivo**

Soggetto attivo è il Comune che accerta e riscuote l'imposta per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio.

## **Art. 6**

### **Disposizioni per la determinazione della base imponibile**

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, la rivalutazione del 5 per cento e i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 06/12/2011, n. 201.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Per le aree edificabili, fermo restando che il valore è quello venale in comune commercio, il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

Tali valori possono essere derogati dall'ufficio se dovessero risultare inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati. Tale provvedimento dell'organo comunale competente, quindi, non assume carattere di limite invalicabile del potere di accertamento e di rettifica dell'ufficio.

Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quello che risulterebbe dalla applicazione dei valori minimi determinati dal Comune, non si fa luogo ad alcun rimborso dell'eccedenza d'imposta versata. I valori minimi del presente articolo possono essere modificati periodicamente dal Comune con deliberazione avente effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi alla data di adozione della deliberazione medesima.

In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

In caso di demolizione del fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure nel caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.

In caso di fabbricati in corso di costruzione, del quale solo una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, anche se parziale, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato. Conseguentemente la superficie dell'area edificabile sulla quale è in corso la restante costruzione, è ridotta della quota risultante dal rapporto volumetrico esistente tra la parte già costruita ed autonomamente assoggettata



ad imposizione come fabbricato e quella complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.

## **Art. 7** **Determinazione delle aliquote**

L'aliquota è stabilita con deliberazione del Comune da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.

Alle pertinenze dell'abitazione principale, da individuarsi sulla base dei principi stabiliti dall'articolo 817 del Codice Civile, è applicata l'aliquota stabilita dal Comune per l'abitazione principale. Sono considerate pertinenze gli immobili ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare e classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale. Al fine di poter beneficiare di dette agevolazioni, il contribuente è tenuto a presentare al Comune regolare dichiarazione IMU.

Qualora successivamente vengano a cessare le condizioni di fatto di cui al presente comma, presenterà nuova dichiarazione di variazione.

## **TITOLO II** **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

### **Art. 8** **Abitazione principale**

Si considera abitazione principale l'unica unità immobiliare nella quale il soggetto che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente.

E' equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di Ricovero o Sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Non possono usufruire di questa agevolazione le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9 e le unità immobiliari che hanno una rendita catastale non rivalutata superiore a € 500,00=. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'applicazione dell'agevolazione è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di un'apposita comunicazione su modello ministeriale entro la scadenza fissata per legge.

### **Art. 9**

#### **Detrazione per l'abitazione principale**

Dall'imposta dovuta per la sola unità adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso.

Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base.

### **Art. 10**

#### **Esenzioni e riduzioni**

Sono esenti dall'imposta, per il periodo durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92, come di seguito riportate:

- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali (musei, archivi, cineteche, emeroteche e simili) posseduti dallo Stato, da privati, da enti pubblici, da istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, e le loro pertinenze, purché compatibili con le norme costituzionali;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina (art. 15 Legge 27/12/1977, n. 984 - Circolare Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale Fiscalità Locale, n. 9 del 14/06\*1993);
- gli immobili utilizzati in via permanente da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi



missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana, a condizione che le medesime non abbiano esclusivamente natura commerciale.

La qualifica di ente non commerciale, non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, è determinata in conformità a quanto disposto dagli articoli 143, 148 e 149 del D.P.R. n. 917/86. Il diritto all'esenzione è subordinato alla presentazione al Comune da parte dello Ente non commerciale di apposita autocertificazione, vistata dall'organo di controllo, attestante la sussistenza dei requisiti con allegazione della Statuto e periodicamente del rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie onde comprovare l'assenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 149 del DPR n. 917 del 1986 comportano la perdita della qualifica di ente non commerciale.

Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94 in quanto rientrante nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011.

L'IMU non si applica altresì:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- ai fabbricati di civile abitazioni destinati ad alloggi sociali definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze



di polizia ad orientamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad orientamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

### **TITOLO III ACCERTAMENTO, CONTROLLI**

#### **Art. 11 Versamenti**

L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel quale si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, delle quali la prima entro il giorno **16 del mese di giugno** e la seconda rata entro il giorno **16 dicembre**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Permane la facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

L'imposta dovuta deve essere corrisposta utilizzando il modello F24. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.

I versamenti non sono dovuti quando l'importo risulta pari o inferiore a euro 10 (dieci). Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono sempre essere eseguiti.

I versamenti devono essere effettuati, ai sensi del comma 166 della Legge n. 296 del 27/12/2006, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

#### **Art. 12 Accertamento**

Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento i Comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico,

con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Non si fa luogo all'emissione di avviso di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni e degli interessi, risulta inferiore o uguale a euro 16 (sedici).

Il Funzionario Responsabile, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Responsabile del tributo.

### **Art. 13** **Rimborsi**

Ai sensi del comma 164 della legge n. 296 del 27/12/2006, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

Non si fa luogo a rimborso quando l'importo risulta inferiore o uguale a euro 16 (sedici).

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di IMU.

### **Art. 14** **Sanzioni ed interessi**

Nel caso di evasione dell'imposta si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del saggio legale, calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.



**Art. 15**  
**Dichiarazione**

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.  
Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

**TITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 16**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento **entra in vigore il 1° gennaio 2014.**

**COMUNE di CESIOMAGGIORE**

**(PROVINCIA DI BELLUNO)**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE**

**TASI**

**TITOLO I**  
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 - Indicazione analitica dei servizi indivisibili

**TITOLO II**  
PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 4 - Presupposto dell'imposta
- Art. 5 - Soggetti passivi

**TITOLO III**  
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

- Art. 6 - Base imponibile
- Art. 7 - Esenzioni e riduzioni

**TITOLO IV**  
DICHIARAZIONI E RISCOSSIONE

- Art. 8 - Dichiarazioni
- Art. 9 - Modalità di versamento
- Art. 10 - Somme di modesto ammontare
- Art. 11 - Funzionario responsabile del tributo
- Art. 12 - Entrata in vigore
- Art. 13 - Normativa di rinvio



## **TITOLO I**

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, istituisce e disciplina la componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) dell'Imposta Unica Comunale (IUC), prevista dall'art. 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

#### **Art. 3 - Indicazione analitica dei servizi indivisibili**

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale sono determinati annualmente i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi sono indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

## **TITOLO II**

### PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

#### **Art. 4 - Presupposto dell'imposta**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

#### **Art. 5 - Soggetti passivi**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili di cui all'art. 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, e, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

Rimane in ogni caso valido il versamento di un contitolare effettuato per conto di un altro.

Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. L'occupante versa la TASI nella misura del **30%** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 7. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. All'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare non si applica l'eventuale detrazione accordata dal Comune all'abitazioni principali. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione e sussiste fino al giorno di cessazione dell'occupazione, conteggiando per intero il mese nel quale la detenzione si è protratta per almeno quindici giorni, purché dichiarato dal soggetto obbligato.

5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

### **TITOLO III**

#### **DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA**

#### **Art. 6 - Base imponibile**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011 e successive modifiche e integrazioni.



2. Per la determinazione del valore delle aree edificabili si rinvia a quanto disciplinato dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU

### **Art. 7 - Esenzioni e riduzioni**

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e) f), ed i) del Decreto Legislativo n. 504/1992; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del Decreto Legge n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2012 e successive modifiche.

2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013, nei seguenti casi:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

## **TITOLO IV**

### **DICHIARAZIONI E RISCOSSIONE**

### **Art. 8 - Dichiarazioni**

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge. A tal fine, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette

modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU e della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota dovuta dall'occupante.

5. Rimane dovuta la presentazione delle dichiarazioni ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscono di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta, ovvero che il dato sia acquisibile direttamente presso l'ufficio anagrafe del Comune.

#### **Art. 9 - Modalità di versamento**

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini fissati annualmente dal Comune.

3. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento in sede di delibera annuale delle aliquote, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

5. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'intero anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tener conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.



### **Art. 10 - Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 2,00 euro per anno d'imposta. L'importo minimo dovuto deve intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

### **Art. 11 - Funzionario responsabile del tributo**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

### **Art. 12 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento ha effetto **dal 1° gennaio 2014**.

### **Art. 13 - Normativa di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla Legge n. 147/2013, di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.



**COMUNE di CESIOMAGGIORE**

**(PROVINCIA DI BELLUNO)**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE**

**TARI**

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale-TARI

<b>Art. 1</b> -	<i>Oggetto del regolamento</i>
<b>Art. 2</b> -	<i>Istituzione della TARI</i>
<b>Art. 3</b> -	<i>Presupposto</i>
<b>Art. 4</b> -	<i>Soggetti passivi</i>
<b>Art. 5</b> -	<i>Locali e aree scoperte soggetti alla TARI</i>
<b>Art. 6</b> -	<i>Produzione di rifiuti speciali assimilati e non assimilati agli urbani</i>
<b>Art. 7</b> -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
<b>Art. 8</b> -	<i>Copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti</i>
<b>Art. 9</b> -	<i>Determinazione delle tariffe della TARI</i>
<b>Art. 10</b> -	<i>Applicazione della tariffa</i>
<b>Art. 11</b> -	<i>Obbligazione tributaria</i>
<b>Art. 12</b> -	<i>Zone non servite</i>
<b>Art. 13</b> -	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>
<b>Art. 14</b> -	<i>Riduzione per compostaggio da parte delle utenze domestiche</i>
<b>Art. 15</b> -	<i>Riduzioni ed esenzioni</i>
<b>Art. 16</b> -	<i>Tributo giornaliero</i>
<b>Art. 17</b> -	<i>Tributo provinciale</i>
<b>Art. 18</b> -	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>
<b>Art. 19</b> -	<i>Riscossione</i>
<b>Art. 20</b> -	<i>Rimborsi</i>
<b>Art. 21</b> -	<i>Importi minimi</i>
<b>Art. 22</b> -	<i>Funzionario responsabile</i>
<b>Art. 23</b> -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
<b>Art. 24</b> -	<i>Norma di rinvio</i>
<b>Art. 25</b> -	<i>Norme transitorie e finali</i>
<b>Art. 26</b> -	<i>Raccolta del rifiuto secco indifferenziato</i>
<b>All. 1</b>	<i>Tabella categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>

**Art. 1**

**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, istituisce e disciplina la componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) dell'Imposta Unica Comunale (IUC), prevista dall'art. 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche e integrazioni.

**Art. 2**

**ISTITUZIONE DELLA TARI**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani, si fa riferimento all'apposito elenco riportato nell'ambito del Regolamento di gestione.

**Art. 3**

**PRESUPPOSTO**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 5.

**Art. 4**

**SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno civile, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti



a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

#### **Art. 5**

### **LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TARI**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

#### **Art. 6**

### **PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI E NON ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una riduzione del 20 %.
3. L'esenzione o la riduzione di cui ai commi 1 e 2 viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 18 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione o la riduzione di cui al comma 1 e 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

4. La TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. La riduzione fruibile, in ogni caso non può essere superiore al totale della parte variabile della tariffa. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno civile e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.
5. Sono esclusi dall'applicazione della riduzione di cui al comma precedente i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale non destinato ad attività produttiva e a magazzino.
6. Il titolare dell'attività che provvede al recupero dei rifiuti prodotti deve presentare preventivamente una comunicazione nella quale dovranno essere indicati:
  - ) i locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
  - ) i codici dei rifiuti avviati a recupero;
  - ) il periodo di avvio a recupero.
7. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando l'obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l'intervenuto recupero dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.
8. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'ufficio tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.
9. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, l'esenzione o riduzione viene concessa a consuntivo, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l'applicabilità del tributo per l'anno in cui non si è dimostrato il recupero ed il venir meno del diritto all'esenzione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il recupero dei rifiuti prodotti.
10. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, a consuntivo, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:
  - ) autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
  - ) copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;



- ) documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture).

#### **Art. 7**

### **ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

#### **Art. 8**

### **COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare la TARI deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 13/01/2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. I costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario.

#### **Art. 9**

### **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno civile, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Le tariffe della TARI sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate, nel rispetto del principio "chi inquina paga", in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

## **Art. 10** **APPLICAZIONE DELLA TARIFFA**

1. Per le utenze domestiche di residenza la tariffa si compone di una quota fissa riferita all'unità immobiliare e di una quota variabile calcolata con riferimento al numero di componenti del nucleo familiare iscritti nei registri anagrafici del Comune ad una certa data determinata annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe.  
I soggetti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono, dal momento in cui vengono ricoverati in modo permanente e definitivo presso una struttura sanitaria, non essere considerati ai fini della determinazione del succitato numero dei componenti del nucleo familiare.  
La parte variabile comprende un numero massimo annuo di svuotamenti del bidoncino per il rifiuto secco indifferenziato o per il conferimento nella calotta attribuiti nell'arco dell'anno. Tale limite massimo annuale viene stabilito contestualmente alla determinazione delle tariffe.  
Per le utenze situate nelle aree per le quali il Comune non ha previsto la raccolta del rifiuto secco mediante conferimento in appositi bidoncini, è obbligatorio munirsi di apposita chiavetta per il conferimento nelle calotte e in tal caso la parte variabile della tariffa viene determinata secondo le modalità sopra specificate.  
In caso di due nuclei familiari conviventi, composti da anziani e rispettiva badante, la tassa verrà applicata considerando una unica utenza costituita dal numero complessivo dei componenti.  
Nel caso di due unità immobiliari distintamente accatastate, per le quali l'utilizzatore dimostra che sono adibite ad unica abitazione (unico numero civico, unico ingresso, ecc.), la tassa è dovuta per un solo immobile. In caso contrario il secondo immobile sarà soggetto al pagamento dell'importo fisso previsto per le utenze domestiche e avrà l'obbligo di dotarsi di un ulteriore bidoncino per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato.
2. Per le utenze domestiche non di residenza la tariffa si compone di una quota fissa riferita all'unità immobiliare e di una quota variabile calcolata in base ai metri quadrati.  
Tale importo ricomprende un numero massimo di svuotamenti del bidoncino per il rifiuto secco indifferenziato o per il conferimento nella calotta attribuiti



## Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale-TARI

nell'arco dell'anno. Tale limite massimo annuale viene stabilito contestualmente alla determinazione delle tariffe.

3. Per le utenze non domestiche la tariffa si compone di una quota fissa riferita all'unità immobiliare e di una quota variabile calcolata in base ai metri quadrati dell'immobile.

La parte variabile della tariffa può ricomprendere, inoltre, un numero massimo di svuotamenti del bidoncino per il rifiuto secco indifferenziato o per il conferimento nella calotta attribuiti nell'arco dell'anno. Tale eventuale limite massimo annuale viene stabilito contestualmente alla determinazione delle tariffe.

Il Comune si riserva la possibilità di stipulare apposite specifiche convenzioni, con le ditte, per l'eventuale conferimento dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani. In tal caso, al Comune è dovuto un rimborso da quantificare, di volta in volta, in rapporto alla quantità e qualità del rifiuto speciale non pericoloso assimilato.

4. Per tutte le utenze, ogni svuotamento del bidoncino per il rifiuto secco, eccedente il limite massimo ricompreso nella parte variabile della tassa, è dovuta una quota aggiuntiva stabilita contestualmente alla determinazione delle tariffe.

5. La quota aggiuntiva corrispondente al numero degli svuotamenti del bidoncino o dei conferimenti della calotta, eventualmente eccedenti il limite massimo previsto, verrà rimborsata contestualmente alla tassa relativa all'anno successivo.

### **Art. 11**

#### **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione ed è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratta, computando per intero il mese se il possesso o la detenzione si è protratta per almeno quindici giorni.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 18.
3. Nel caso di cessazione dell'occupazione, il contenitore per la raccolta del rifiuto secco, come altresì la chiavetta elettronica per il conferimento dei rifiuti in calotta, dovrà essere lasciato nell'abitazione per essere utilizzato dal nuovo occupante.
4. Nel caso di consegna o di sostituzione di un nuovo contenitore per la raccolta del rifiuto secco, è dovuto il pagamento di una quota il cui ammontare viene stabilito contestualmente alla determinazione delle tariffe, salvo in caso di sola sostituzione del microchip.



**Art. 12**  
**ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% della parte variabile se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 1000 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).
3. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 18 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
5. Nelle zone non servite dal servizio di raccolta porta a porta del rifiuto secco indifferenziato gli utenti sono tenuti ad utilizzare il servizio a calotta, senza alcuna riduzione legata alla distanza.

**Art. 13**  
**MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % del tributo.

**Art. 14**  
**RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE  
DI RESIDENZA**

1. Per le utenze domestiche di residenza che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20 % della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in

modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

## **Art. 15 RIDUZIONI ED ESENZIONI**

- 1 La TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a) esenzione completa, della parte variabile, per quelle abitazioni non di residenza che, pur avendo utenze acqua, luce, gas, dichiarino di non avere effettuato consumi nelle predette utenze mediante autocertificazione;
  - b) esenzione completa nel caso di abitazione tenuta a disposizione del soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di Ricovero o Sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti abitata.
  - c) esenzione completa, della parte variabile, per le utenze non domestiche che risultano e certificano di aver cessato l'attività.
  - d) riduzione del 15% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che l'intestatario dell'utenza autodichiari che l'immobile viene utilizzato per meno di 180 giorni complessivi all'anno e si impegni ad effettuare un numero di svuotamenti annui del bidoncino da 50 litri o un numero di conferimenti annui a mezzo di chiavetta elettronica per calotta, stabiliti contestualmente alla determinazione delle tariffe.
  - e) riduzione del 50% nel caso di: locali di attività e relative aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione:
    - che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni;
    - che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
    - che detta denuncia contenga l'indicazione del comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato o dell'uso limitato come sopra quantificato se residenti in altra utenza del comune.
- 2 Le Associazioni senza scopo di lucro che hanno sede e operano nel territorio comunale, e che a qualsiasi titolo occupano locali per lo svolgimento della propria attività, dovranno versare per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani una quota annua fissa comprendente un numero massimo di svuotamenti del bidoncino, stabiliti contestualmente alla determinazione delle tariffe.



- 3 Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
- 4 Sono esentati dal pagamento del tributo:
  - ) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
  - ) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali.

### **Art. 16** **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno civile.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno civile è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

### **Art. 17** **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92. Il



tributo provinciale è commisurato all'importo della TARI ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

#### **Art. 18**

#### **DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o di invio se per PEC).
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono o conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

#### **Art. 19**

#### **RISCOSSIONE**

1. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del

## Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale-TARI

Decreto Legislativo n. 241/1997, ovvero tramite la altre modalità di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento in sede di delibera annuale delle tariffe.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

### **Art. 20 RIMBORSI**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

### **Art. 21 IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della TARI qualora l'importo annuale dovuto, risulti inferiore ad € 5,00=.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 15,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 2.

### **Art. 22 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.



**Art. 23**  
**VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 18, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
    - del proprio personale dipendente;
    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
  
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
  
3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di

accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

**Art. 24**  
**NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla Legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

**Art. 25**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.
2. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU/TARES, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

**Art. 26**  
**RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO**

1. La raccolta del rifiuto secco proveniente dalle utenze domestiche e non domestiche avviene mediante svuotamento di idoneo contenitore, consegnato dal Comune, a ciascuna utenza. Nelle zone non servite dal servizio di raccolta porta a porta gli utenti sono tenuti ad utilizzare il servizio a calotta, qualora istituito, previo ritiro della chiave elettronica identificativa dell'utenza.
2. E' fatto obbligo al contribuente di provvedere al ritiro del contenitore o della chiavetta elettronica per il conferimento in calotta, presso gli uffici comunali.
3. Nel caso in cui l'utente chieda l'assegnazione di un contenitore o la sostituzione di quello già in uso, sarà cura dell'Ufficio Tecnico Comunale valutare la congruenza della volumetria del bidoncino da assegnare o sostituire in relazione alla tipologia di utenza.



**ALLEGATO 1**

**4. TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

<b>n.</b>	<b>descrizione</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, depositi
3	Esposizioni, autosaloni, parcheggi
4	Alberghi con ristorante
5	Alberghi senza ristorante
6	Ospedali e Case di cura
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21	Discoteche, night club